LE RECOLLONE DE LA RECOLLONG D

Avv. Roberto CAPRA



CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014)

Art. 15 - Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.



LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247 NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE.


Art. 11 - Formazione continua

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.



DOVERE DI COMPETENZA



DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 25 FEBBRAIO 2016 N. 47

- Art. 2 Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente.
- 2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:
- e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense.



DAL 2008 AD OGGI



COME SONO CAMBIATI I CREDITI FORMATIVI NEGLI ANNI

2008/2010

Disciplina transitoria



2009/2011

Disciplina transitoria



2010/2012

Disciplina transitoria



50 CREDITI NEL TRIENNIO

9 primo anno

12 secondo anno

18 terzo anno

6 deontologia nel triennio

68 CREDITI NEL TRIENNIO

12 primo anno

18 secondo anno

20 terzo anno

9 deontologia nel triennio

83 CREDITI NEL TRIENNIO

18 primo anno

20 secondo anno

20 terzo anno

12 deontologia nel triennio



CON DELIBERA DEL 25.02.2011 IL CNF DISPONE CHE I CREDITI FORMATIVI PER IL TRIENNIO 2011/2013 SIANO DETERMINATI:

75 CREDITI NEL TRIENNIO15 MINIMI ANNUALI15 deontologia nel triennio



CON DELIBERA DEL 16.07.2014 IL CNF DISPONE CHE L'ISCRITTO DEBBA CONSEGUIRE I CREDITI NELLA SEGUENTE MISURA:

60 CREDITI NEL TRIENNIO15 MINIMI ANNUALI3 CREDITI ANNUALI in deontologia

E' consentita la compensazione dei crediti formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5

La compensazione può essere operata tra annualità consecutive e non vale per la deontologia



A PARTIRE DA MAGGIO 2016

Non saranno più previsti trienni "variabili", ma il debito formativo triennale di ogni iscritto sarà calcolato con anno di inizio 2014.

I trienni saranno dunque i seguenti:

2014/2016

2017/2019

2020/2022 e così di seguito



Per coloro che si sono iscritti in data successiva al 1 gennaio 2014 il primo anno formativo sarà individuato in quello successivo all'anno di iscrizione

esempio

iscritto il 10.05.2014, primo anno di debito formativo 2015



In questo caso l'unità di tempo per calcolare il debito formativo sarà sempre il triennio (2014/2016), ma per il primo anno sarà calcolato l'esonero per un totale di crediti nel numero di venti.

Il credito complessivo da esaurire sarà dunque individuato nel numero di 40 crediti (60 -20 =40).



COME FUNZIONA LA NUOVA FORMAZIONE CONTINUA



ATTIVITA' FORMATIVE



AGGIORNAMENTO

Adeguamento formazione iniziale



FORMAZIONE

Acquisizione nuove competenze Specializzazioni



LIBERTA' DI SCELTA MA OBBLIGO FORMATIVO



dal 1° gennaio successivo all'iscrizione all'albo



PRATICANTI ABILITATI

dal 1° gennaio successivo all'iscrizione al registro

9 CREDITI/TRIENNIO

in deontologia



60 CREDITI NEL TRIENNIO



Non oltre il 40% in modalità a distanza (on line)







Minimo 15 CREDITI materie ordinarie

(compensazione ammessa nel triennio per un massimo di 5 CREDITI annuali)



ATTIVITA' FORMATIVE



BASE



AVANZATO



SPECIALISTICO



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6

Art. 15. ESENZIONI

- 1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua:
 - gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato;
 - gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;

?

• i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

- 2. Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
 - a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
 - b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
 - c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
 - d) cause di forza maggiore;
 - e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.



4. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6

Art. 20. DETERMINAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

1. Per le <u>attività di aggiornamento</u> sono concessi i Crediti Formativi nella seguente misura :

per eventi della durata di mezza giornata mattina o pomeriggio



da n. 1 a n. 3 CF

per eventi della durata di una intera giornata o più giornate



da n. 2 a n. 12 CF



2. Per le <u>attività di formazione</u> sono concessi i Crediti Formativi nella seguente misura:

per eventi della durata di mezza giornata mattina o pomeriggio



da n. 2 a n. 4 CF

per eventi della durata di una intera giornata o più giornate



da n. 6 a n. 20 CF



IMPORTANTE

Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento.













CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6

Art. 20. ALTRE ATTIVITA'

 svolgimento di relazioni o lezioni
 (DISPOSTO DAL COA TORINO)
 n. 1/2 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo



 pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale (valutazione di competenza del CNF) da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 CF per ciascuno scritto; in ogni caso i CF attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno



• contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati

massimo di n. 10 CF all'anno

• partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro

massimo di n. 10 CF all'anno

• attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata

massimo di n. 10 CF all'anno



massimazione sentenze
 (DISPOSTO DAL COA TORINO)

Da 1 a 10 massime <u>1 CF a</u>

massima
Oltre le 10 massime 12 CF

attività di TUTORS presso
 Università o Enti
 equiparati
 (DISPOSTO DAL COA TORINO)

massimo di n. 15 CF all'anno

 Corsi di preparazione all'esame di: Avvocato-Notaio – Magistrato
 (DISPOSTO DAL COA TORINO)

massimo di n. 20 CF all'anno

 Corsi di formazione per Mediatori
 (DISPOSTO DAL COA TORINO)
 18 ore **n. 12 CF**50 ore **n. 20 CF**



TUTTO ACCREDITABILE...



...SE VI SONO I PRESUPPOSTI

STRUTTURA FORMAZIONE ORDINE AVVOCATI TORINO

Ufficio Formazione

- Cristina MONTEMURRO impiegata Ordine Avvocati
- Silvia MARONGIU impiegata Ordine Avvocati

Commissione Scientifica

- Coordinatore Commissione: Avv. Roberto CAPRA
- Coordinatori settore civile:
- Avv. Alessandro RE e Avv. Carlo GONELLA
- Coordinatori settore penale
- Avv. Simona GRABBI e Avv. Lorenzo IMPERATO
- Coordinatore settore amministrativo:
- Avv. Alessandra CAROZZO
- Coordinatore settore deontologico
- Avv. Dario POTO



Commissione Tributaria





COMMISSIONE CENTRALE

CNF

Concede l'accreditamento per gli eventi:

- a rilevanza nazionale
- gli eventi seriali
- la formazione a distanza

COMMISSIONE LOCALE

COA TORINO

Concede
l'accreditamento per
eventi a rilevanza locale

Valuta l'attribuzione dei crediti formativi per le attività di cui all'art. 20 del regolamento del CNF



CONSEGUENZE DISCIPLINARI





PIANO OFFERTA FORMATIVA



LE VOSTRE PROPOSTE



